


I

TRIBUNALE PENALE DI BARI SEZ. II, 12 APRILE 2016

PRES. GOFFREDO – EST. GOFFREDO – IMP. D.B.

**Competenza penale | Competenza per territorio
| Regole per la determinazione della competenza |
Pluralità di imputati con residenza diversa | Appli-
cazione dell'art. 9, comma 2, c.p.p.**


 Ai fini della determinazione della competenza territoriale secondo la regola suppletiva, ex art. 9, comma 2, c.p.p., si deve aver riguardo al luogo di residenza, dimora, domicilio dell'imputato alla data di commissione del fatto e non alla data della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. (*c.p.p., art. 9*)

II

TRIBUNALE PENALE DI BARI UFF. GUP, ORD. 25 SETTEMBRE 2015

EST. ANGLANA – IMP. D.S.

**Competenza penale | Competenza per territorio
| Regole per la determinazione della competenza |
Pluralità di imputati con residenza diversa | Appli-
cazione dell'art. 9, comma 3, c.p.p.**

 Ai fini della determinazione della competenza territoriale, nel caso di pluralità di imputati con residenze diverse, stante la mancanza di univocità del luogo di collegamento, deve necessariamente applicarsi il residuale criterio ex art. 9, comma 3, c.p.p. (*c.p.p., art. 8; c.p.p., art. 9*)

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che nei confronti di D. S. e D.B. il GUP con decreto del 24 settembre 2016 ha disposto il rinvio a giudizio per il reato indicato nell'imputazione commesso "dal 2004 al 2006 in diverse località del territorio nazionale";

considerato che all'udienza odierna il difensore del D. ha eccepito l'incompetenza per territorio di questo Tribunale sulla scorta del fatto che, non avendo il P.M. nel capo

di imputazione indicato alcuna specifica località dello Stato italiano in cui i reati sarebbero stati commessi e che pertanto deve tenersi conto ai fini della individuazione della competenza per territorio alle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p.; che sulla scorta di tali regole, in mancanza di certezza sul luogo dove è avvenuta l'ultima parte dell'azione, ovvero il luogo di commissione del reato più grave fra quelli contestati, va quindi individuato il luogo dove ha residenza, dimora o domicilio l'imputato; ma avuto riguardo non alla data della richiesta di rinvio a giudizio, bensì alla data di commissione del fatto che il P.M. indica dall'anno 2004 all'anno 2006; che nel caso di più imputati che abbiano diverse residenze nel territorio dello Stato deve aversi riguardo al luogo ove si trova il P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato, ma che nel caso di specie, tale regola non può trovare applicazione atteso che dagli atti il solo imputato avente residenza nello Stato sin dal 2004 e per tutto il 2006 è il D., come emerge dal certificato storico allegato dalla difesa alla memoria depositata in data odierna; che nemmeno gli atti depositati dal P. M. ovvero dagli atti prodotti all'udienza preliminare, emerge che alcuno degli altri coimputati alla data di consumazione dei reati, avessero residenza nello Stato; e che quindi la residenza del D. attrae la competenza territoriale per tutti i fatti oggetto dell'imputazione, e che costui è stato residente dal 2004 al 2006 nella Provincia di Brescia onde va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore del tribunale di Brescia, alla cui Procura vanno inviati gli atti. (*Omissis*)

II

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Sciolta la riserva che precede, rilevato che non appare fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai difensori degli imputati cui si è associato il P.M., i quali hanno indicato il Tribunale di Brescia (luogo di residenza di D'Aguanno Saverio) giudice competente, ovvero il Tribunale di Potenza (nel cui circondario risiede attualmente De Biase Antonio Giuseppe);

invero rilevato che, per condivisibile insegnamento giurisprudenziale (v. Cass. 17 giugno 2004 conferma Cass. 23 gennaio 1997, Mazza *Giust. pen.* 98, III, 173, Sissoko ed altri, *Guida al diritto* dic. 2004 f. 49,91)

nel caso in cui più siano gli imputati, ciascuno dei quali residente, domiciliato o dimorante in luogo appartenente a circondario diverso dagli altri, stante la mancanza di univocità del dato di collegamento, deve necessariamente applicarsi l'ulteriore residuale criterio previsto dal comma

3 dell'art 9, il quale indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335;

rilevata sotto altro profilo l'infondatezza dell'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio in quanto il

capo di imputazione indica in modo chiaro e preciso sia la condotta ascritta ai diversi imputati, sia l'ambito territoriale e temporale di consumazione dei reati;

rigetta pertanto le eccezioni sollevate dalle parti e dispone procedersi a discussione. (*Omissis*)



IL "TEMPUS COMMISSI DELICTI" QUALE "DISCRIMEN" TRA LE REGOLE SUPPLETIVE DELL'ART. 9 C.P.P.

di Elio Maria Addante, Pasquale Lamparelli

SOMMARIO

1. La vicenda processuale. 2. La competenza per territorio secondo le regole suppletive ex art. 9 c.p.p. 3. La "quaestio iuris" nel caso di pluralità di imputati con residenze diverse; 3-1) La rilevanza del "tempus commissi delicti" ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.p. 4. Conclusioni.

1. La vicenda processuale

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari esercitava l'azione penale nei confronti di P.S. e P.A., entrambi residenti in Namibia e di fatto irreperibili, di D.A. residente in Italia, in provincia di Potenza e di D.S. residente in provincia di Brescia, tutti imputati, in concorso, del reato ex art. 648 bis c.p., per aver [asseritamente] importato e commercializzato, nel territorio italiano, diamanti grezzi in violazione del "processo Kimberley". (1)

Nello specifico, l'Accusa sosteneva che i diamanti, oggetto di delitto, provenissero dalle miniere di diversi Stati africani e che le pietre preziose, dopo essere state estratte e trafugate, venissero munite di certificati di esportazione rilasciati, grazie all'acquisto di apposite licenze in Lesotho, per fare apparire regolare la loro vendita e poter provvedere, in ultimo, al loro taglio, in diverse località italiane.

All'udienza preliminare, celebrata avanti al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari, la difesa del D.S., stante la mancata individuazione del luogo di consumazione del reato, che avrebbe consentito la determinazione della competenza per territorio secondo la regola generale, eccepiva l'incompetenza del GUP in sede ritenendo competente il Tribunale di Brescia, luogo di residenza dell'imputato D.S.

Tale assunto difensivo trovava giustificazione diretta negli atti di indagine, compiuti dalla Direzione Investigativa Antimafia, dai quali emergeva l'irreperibilità di P.S. e P.A., che il D.A. aveva trasferito la propria residenza in Italia solo in un momento successivo alla commissione dei

fatti in contestazione e che il solo D.S. risiedeva in Italia, in fase di indagini, nonché all'esito delle stesse.

Tuttavia, il GUP pronunciava ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla difesa, rilevando, che, al caso "sub specie", dovesse necessariamente applicarsi il residuale criterio, ex art. 9, comma 3, c.p.p. (2), rilevando l'impossibilità di procedere all'applicazione del comma 2 dell'art. 9, attesa la diversa residenza del D.A. rispetto al D.S., risultando quest'ultimo "attualmente" residente provincia di Brescia.

All'udienza innanzi al Tribunale, la difesa del D.S. sollevava la questione, già eccepita all'udienza preliminare, dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, stante la residenza del D.S. in provincia di Brescia, sin dalla commissione del fatto in contestazione, e la residenza all'estero dell'altro imputato, trasferitosi in Italia solo in un momento successivo alla commissione dei fatti.

Inoltre, per la difesa del D.S., la decisione del GUP aveva dato erroneamente rilievo alla residenza degli imputati durante il processo, in luogo di quella del "momento consumativo del reato", ponendosi, così, in contrasto con quel consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la determinazione della competenza, in base ai criteri suppletivi ex artt. 9, comma 2, c.p.p., non può dipendere da comportamenti dell'imputato successivi al fatto (3).

Il Tribunale, in accoglimento delle questioni preliminari enunciate dalla difesa, pronunciava sentenza declinatoria della propria competenza per territorio, in favore del Tribunale di Brescia, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale dichiarato competente, ex art. 9 comma 2 c.p.p., stante la residenza in Italia, al tempo della commissione dei reati, del D.S..

2. La competenza per territorio secondo le regole suppletive ex art. 9 c.p.p.

La vicenda in scrutinio, sotto il profilo normativo, va guardata alla luce delle norme del capo secondo "competenza" del titolo primo, del libro primo del codice di procedura penale.

"In limine", è doveroso il richiamo, in "subiecta materia", all'autorevole analisi dogmatica del Chioyenda, per cui, essendo "la Magistratura ordinaria idealmente investita dell'intera giurisdizione, ogni organo lo è, in potenza, rispetto ad ogni causa, ma subisce dei limiti, quanto all'esercizio; e questa misura della sua giurisdizione in atto dice competenza, altrove tautologicamente definita quella parte di potere decisionale che essa può esercitare (4)".

Ebbene, le regole per la determinazione della competenza per territorio sono raccolte nella sezione terza, capo

secondo, titolo primo del libro primo del codice di rito, agli artt. 8 e ss., c.p.p..

Nello specifico, la competenza per territorio è data dalla ripartizione della potestà giurisdizionale penale tra i vari organi del commesso reato e, pertanto, le regole sulla competenza hanno lo scopo di stabilire quale fra organi di pari grado debba essere investito del processo penale, dando rilevanza al giudice che ha rapporti di vicinanza col luogo del delitto (5).

Sotto un profilo sistematico, dopo la determinazione delle regole generali all'art. 8 c.p.p. (6), che dà rilevanza, quale criterio generale, ai fini dell'individuazione del Giudice competente, al "locus" dell'azione o dell'omissione, il legislatore ha dettato, nel successivo art. 9, c.p.p. (7), le regole suppletive da applicare ai casi in cui la competenza non possa essere individuata con le predette regole generali.

Ebbene, l'articolo 9 c.p.p. prevede una serie di criteri sussidiari, che intervengono nel caso in cui risulti impossibile determinare la competenza, ai sensi del precedente art. 8 c.p.p., e che si collocano, nel codice di rito, secondo la struttura dell'art. 40 del codice del 1930, lasciando, così, inalterata la rilevanza, quale criterio alternativo principale, del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione, ossia la prossimità del giudice alla parte della condotta che per ultima risulti essersi realizzata in un determinato luogo e che, perciò, risulti più vicina al momento perfezionativo dell'illecito (8).

In proposito, autorevole Dottrina ha ritenuto che i criteri, introdotti nella norma processuale in commento, si trovano, tra loro, in rapporto di gradualità, ossia, sono applicabili, previa verifica dell'inapplicabilità del criterio precedente (9), qualora sia invano tentata l'utilizzazione di esso (10).

In tema, una diversa soluzione, è stata ritenuta in contrasto con il principio del Giudice Naturale (11).

Maggiormente restrittiva risulta, inoltre, la Giurisprudenza in materia, per cui le regole, ex art. 9 c.p.p., integrano un ordine vincolante, nel senso che non sono equipollenti, ma devono ritenersi organizzate secondo un ordine gerarchico ben preciso (12).

Nello specifico, ai sensi del comma primo dell'articolo in commento, la competenza per territorio è determinata dall'ultimo luogo in cui una parte della condotta è avvenuta.

La norma fa riferimento, letteralmente, ad "una parte dell'azione" che deve essere intesa quale parte di condotta essenziale per l'integrazione della fattispecie di reato.

Tuttavia, qualora anche tale luogo sia ignoto, il giudice competente dovrà essere individuato ex art. 99, comma 2, c.p.p., in relazione alla residenza, alla dimora, ovvero al domicilio dell'imputato.

Pertanto, stante il tassativo ordine gerarchico imposto da tali criteri suppletivi, solo in caso di residenza sconosciuta potrà farsi riferimento alla dimora, mentre il domicilio soccorrerà come ipotesi alternativa residuale.

La "ratio" sottesa alla gradualità dei criteri della residenza, dimora e domicilio, del secondo comma dell'articolo 9 del codice di rito, è da rinvenire nella circostanza che gli stessi, fondandosi sulle abitudini di vita dell'imputato e su un principio di reperibilità, rendono opportuna una gerarchia che privilegi l'effettività rispetto a situazioni episodiche o meramente formali.

Infine, quale criterio di chiusura, al terzo comma dell'art. 9, il codice procedurale individua il luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha iscritto per primo la notizia di reato nell'apposito registro.

Tale ultimo comma della norma intitolata ai criteri suppletivi introduce un criterio meramente formale, che inverte la regola dell'art. 51, comma 3, c.p.p., per il quale è il P.M. a replicare la competenza del giudice.

Invero, in detta norma, la prevenzione che deriva dalla iscrizione della notizia di reato proietta la competenza del P.M. che vi ha provveduto in capo al giudice territorialmente competente, in quanto il giudice competente non può essere concretamente individuato (13).

Ad ogni buon conto, il criterio del luogo di prima iscrizione della notizia di reato va valutato quale criterio a carattere di estrema sussidiarietà, applicabile solo nei casi in cui è impossibile il ricorso ai criteri fissati negli artt. 8 e 9, commi 1 e 2., c.p.p.

3. La "quaestio iuris" nel caso di pluralità di imputati con residenze diverse

Come innanzi visto, in tutti i casi in cui non sia noto il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione del reato sub iudice, il secondo comma dell'art. 9 c.p.p. stabilisce che la competenza spetta, successivamente, al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Sennonché, quest'ultimo criterio è risultato da subito inidoneo ad individuare il giudice competente per territorio nel caso di pluralità di imputati, aventi residenza, domicilio o dimora in luogo appartenente a circondario diverso l'uno dall'altro.

In proposito, deve registrarsi la scelta del legislatore di non riprodurre nelle regole suppletive, ex art. 9 c.p.p., la regola espressamente prevista dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 10 c.p.p., per i reati commessi all'estero, che prevede, nel caso di pluralità di imputati, la regola secondo cui procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

Sicché, in ossequio al noto canone ermeneutico ubi lex voluit dixit, si è ritenuto, fondatamente, che la specifica regola dettata dall'art. 10, comma 1 c.p.p. per i reati commessi all'estero, in quanto non riprodotta nella formulazione dell'art. 9, comma 2 c.p.p., non sia applicabile per dirimere la *quaestio iuris*, sub art. 8, comma 2, c.p.p. nel caso di pluralità di imputati con residenze, domicilio o dimore in luoghi diversi. (14) Donde, in quest'ultimo caso, dovrà necessariamente applicarsi il residuale criterio previsto dall'art. 9, comma 3 c.p.p..

Orbene, venendo all'applicazione al caso concreto delle norme in materia di competenza, il Giudice per l'udienza preliminare, nel processo per il delitto ex art. 648 bis c.p.p., ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, proposta dalla difesa del D.S., motivando la propria ordinanza sull'assunto che, nel caso in cui più siano gli imputati, ciascuno dei quali residente, domiciliato o dimorante in luogo appartenente a circondario diverso dagli altri, stante la mancanza di univocità del luogo di collegamento, deve necessariamente applicarsi il residuale criterio ex art. 9, comma 3, c.p.p..

Pertanto, nulla quaestio, in merito all'enunciazione, da parte del GUP, del principio di diritto relativo all'applicazione dell'art. 9, comma 3, c.p.p., nel caso di una pluralità imputati aventi residenze diverse.

Senonchè, la decisione del giudice per l'udienza preliminare non faceva buon governo della regola suppletiva ex art. 9, comma 2, c.p.p., con specifico riferimento alla individuazione del momento temporale rilevante per l'indagine sul luogo di residenza dell'imputato, attribuendo rilievo al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Difatti, sposando l'iter logico ed argomentativo del GUP, si giungerebbe al paradosso per cui l'imputato, secondo proprie azioni, in fase di giudizio, potrebbe scegliere autonomamente il giudice competente a decidere la causa, in totale contrasto con i principi relativi alla precostituzione del giudice, costituzionalmente garantita.

3-1. La rilevanza del "tempus commissi delicti" ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.p.

Ma un siffatto percorso ermeneutico veniva disatteso dal Tribunale che, pur muovendo dalle stesse premesse del GUP, ha applicato, in luogo del criterio residuale del terzo comma dell'art. 9 del codice di rito, la regola di cui al comma secondo dello stesso articolo.

Difatti, nella propria pronuncia declinatoria della competenza, il Tribunale ha dato rilevanza, ai fini della individuazione del Giudice competente, al momento di consumazione del reato e, avendo accertato che solo un imputato, il D.S., risultava, dai certificati anagrafici prodotti dalla difesa, residente in Italia, in provincia di Brescia, ha pronunciato sentenza di incompetenza territoriale.

Il "decisum" del Tribunale è, in tal modo, perfettamente allineato a quel precipuo insegnamento giurisprudenziale in guisa del quale la determinazione della competenza territoriale, in forza della regola suppletiva, che fa leva sul luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato, deve tener conto del momento di commissione del reato e non può dipendere dai comportamenti successivi al fatto (15).

4. Conclusioni

La vicenda processuale, oggetto del presente contributo, merita rilievo, poiché ha costituito l'occasione per fissare nel diritto vivente il principio per cui la competenza per territorio, individuata in base al luogo di residenza, domicilio, dimora dell'imputato, "sub specie" ex art. 9,

comma 2, c.p.p., pur in assenza di un'espressa indicazione legislativa, deve tener conto del momento di consumazione del reato e, dunque, del "tempus commissi delicti" fissato nell'imputazione.

Di contro, una diversa lettura della regola suppletiva ex art. 9, comma 2, c.p.p., nel senso di attribuire rilevanza ai mutamenti anagrafici dell'imputato, successivi alla consumazione del fatto, si tradurrebbe in un'inammissibile facoltà di scelta da parte dell'imputato del giudice competente e, ciò, in violazione del fondamentale canone costituzionale della precostituzione del giudice naturale.

NOTE

(1) Il "Kimberley Process" (KPCS) è un accordo di certificazione volto a garantire che i profitti derivanti dal commercio di diamanti non siano sfruttati per il finanziamento di conflitti civili.

L'accordo è stato il frutto dell'impegno dei governi di numerosi Paesi, di multinazionali produttrici di diamanti, e della società civile.

Il Processo Kimberley è cominciato quando i produttori di diamanti degli Stati dell'Africa australe, si sono incontrati a Kimberley (Sud Africa), a metà del XXI secolo, per cercare soluzioni al commercio dei diamanti insanguinati ed assicurare che l'acquisto di diamanti non fosse finalizzato a finanziare conflitti o violenze nei paesi estrattori.

Alla fine del 2000, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha sollecitato la creazione di uno schema di certificazione della provenienza dei diamanti da soggetti che non finanzino guerre civili.

Per aderire allo schema certificazione KPCS i paesi membri devono garantire il rispetto di puntuali condotte previste, al fine di costituire una catena di paesi virtuosi che trattino solo diamanti scevri da logiche di sangue ed, invero, nel 2004 la Repubblica del Congo è stata esclusa dall'accordo perché, di fatto, incapace di garantire la provenienza dei suoi diamanti.

La Comunità Europea, recependo nella propria legislazione le disposizioni del KPCS, ha emanato il Regolamento (CE) n. 2368/2002, del Consiglio del 20 dicembre 2002 (pubblicato sulla G.U.C.E. L. 358 del 31 dicembre 2002), relativo all'attuazione di un sistema di certificazione, nell'ambito del predetto "Processo Kimberley", per l'emissione di appositi certificati e per il conseguente controllo dei traffici commerciali dei prodotti in questione. Il citato Regolamento prevede che, in ciascuno Stato membro della Comunità europea, sia designata un'Autorità - denominata Autorità comunitaria - con lo scopo di esercitare i compiti di rilascio dei certificati e di controllo dei medesimi, nel caso si tratti rispettivamente, di esportazioni ovvero di importazioni. Attualmente, come indicato nell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 254/2003, Belgio, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Bulgaria hanno designato una Autorità comunitaria preposta all'assolvimento dei compiti previsti per l'attuazione del "Processo di Kimberley". In Italia, come nei restanti Paesi della Comunità, atteso il limitato volume di scambi, non è stata, per il momento, designata alcuna Autorità comunitaria ai sensi del sopra citato Regolamento. Pertanto, in caso di importazioni o esportazioni di diamanti grezzi dovrà essere adottata una specifica procedura prevista dall'art. 3 all' art. 16, del Regolamento CE n. 2368/02. [Fonte: Circolare n. 18/D, prot. n. 126457/RU del 18 novembre 2014, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - OGGETTO: Nuove Linee guida dell'Unione Europea sul commercio dei diamanti grezzi (Kimberley Process). Applicazione alla Groenlandia].

(2) In tal senso, Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 2004, n. 42326; conf. Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 1997, n. 1312.

(3) Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2008, n. 411.

(4) G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli 1928, 368.

(5) GUARNERI G., *Enciclopedia del Diritto*, sub. voce *Competenza Penale*, vol. VIII, Giuffrè, Milano, 102.

(6) Così recita l'art. 8, c.p.p.: "1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto."

(7) Queste le regole suppletive, ex art. 9, c.p.p.: "1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335."

(8) ZAGREBELSKY, in *Commento* (CHIAVARIO), I, 109; MACCHIA, in *Commentario* (AMODIO - DOMINIONI), I, 49.

(9) TRANCHINA, *I soggetti*, in *Diritto Processuale Penale*, I, Giuffrè, Milano, 2006, 88.

(10) TRANCHINA, *cit.*

(11) NANNUCCI, *Le regole di competenza quali norme strumentali al principio del giudice naturale*, in *D. pen. proc.*, 1995, 564.


(12) v. Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 2007, n. 8588.


(13) In tali termini MACCHI, *sub art. 9 c.p.p.*; in *Comm.* AMODIO - DOMINIONI I, 49.


(14) Cfr ZAGREBELSKI in *Commentario* CHIAVARIO, I, 109; Cass., II, n. 1312/1997; Cass., I, n. 40345/2010


(15) Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2008, n. 411.

nitario per fini solo penali | Mancanza di dissenso espresso da parte dell'indagato | Significato di assenso | Accertamento urgente di cui all'art. 354 c.p.p. | Sussistenza | Facoltà di farsi assistere da un difensore | Obbligo di avviso al conducente | Configurabilità.

 In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto nell'ambito di ordinari protocolli di pronto soccorso, al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento, non rientra negli atti di cui all'art. 356 c.p.p., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso (ex art. 114 att. c.p.p.) all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. (*c.p.p., art. 356; att. c.p.p., art. 114; nuovo c.s., art. 186*) (1)

 In tema di guida in stato di ebbrezza, i risultati analitici già documentati dal personale sanitario e conseguiti ad un prelievo ematico effettuato per scopi sanitari, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso da parte dell'imputato (al contrario, il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, per fini penali e non necessario a fini sanitari, sarebbe inutilizzabile, per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persona). (*nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 191*) (2)

 In tema di guida in stato di ebbrezza in occasione di incidente stradale, quando la polizia giudiziaria richiede al sanitario l'accertamento del tasso alcoolemico su liquido biologico (sangue) già dal sanitario prelevato a fini sanitari, si è fuori dall'ambito di cui agli artt. 354 c.p.p. e 114 att. c.p.p., non ricorrendo i motivi di urgenza ivi previsti, trattandosi invece della generale facoltà della polizia giudiziaria di servirsi di ausiliari per atti che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 348, comma 4, c.p.p.). (*c.p.p., art. 348; c.p.p., art. 354; att. c.p.p., art. 114; nuovo c.s., art. 186*) (3)

 In tema di guida in stato di ebbrezza in occasione di incidente stradale, quando la polizia giudiziaria richiede al personale sanitario il prelievo ematico per fini solo penali, la mancanza di dissenso espresso da parte dell'indagato equivale ad un atteggiamento positivo (assenso) dell'interessato rispetto al prelievo, anche se verbalmente non manifestato; ma in questo caso il prelievo costituisce accertamento urgente sulla persona (pur consenziente), ex art. 354 c.p.p., e quindi deve essere dato avviso al conducente, a pena di nullità a regime intermedio, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ex art. 114 att. c.p.p. (*c.p.p., art. 354; att. c.p.p., art. 114; nuovo c.s., art. 186*) (4)

TRIBUNALE PENALE DI FERMO UFF. GIP/GUP, 21 GENNAIO 2016

EST. POTETTI - IMP. X

Circolazione stradale | Guida in stato di ebbrezza | Accertamento | Modalità | Prelievo ematico compiuto nell'ambito di ordinari protocolli di pronto soccorso | Facoltà di farsi assistere da un difensore | Obbligo di avviso | Configurabilità | Esclusione.

Circolazione stradale | Guida in stato di ebbrezza | Accertamento | Modalità | Prelievo ematico compiuto nell'ambito di ordinari protocolli di pronto soccorso | Utilizzabilità nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato | Consenso dell'interessato | Irrilevanza.

Circolazione stradale | Guida in stato di ebbrezza | Accertamento | Modalità | Accertamento del tasso alcoolemico | Prelievo compiuto nell'ambito di ordinari protocolli di pronto soccorso | Richiesta da parte della polizia giudiziaria | Accertamento urgente di cui agli artt. 354 c.p.p. e 114 att. c.p.p. | Esclusione | Atto di cui all'art. 348, comma 4, c.p.p. | Sussistenza.

Circolazione stradale | Guida in stato di ebbrezza | Accertamento | Modalità | Prelievo ematico | Richiesta della polizia giudiziaria al personale sa-